

Spett.le

**Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le
autorizzazioni ambientali di competenza dell'ARTA**

Mail: segreteria.cts.nucleo@gmail.com

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS**

Pec: VA@pec.mite.gov.it

**Regione Siciliana
Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente
Dipartimento Ambiente**

Serv. I – VIA/VAS

Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo

Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Milano, 13/03/2024

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrofotovoltaico con potenza nominale di 57 MW denominato "GARISI" da realizzarsi nel Comune di Petralia Sottana (PA), dotato di un sistema di accumulo da 10 MW/40 MWh, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, ricadenti nei Comuni di Petralia Sottana (PA), Castellana Sicula (PA) e Villalba (CL).

Parere Tecnico n. 805 del 29/12/2023 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali presso l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. Controdeduzioni.

Spett.le Amministrazione,

PREMESSO CHE

- I. In data 27.12.2022 la scrivente Renantis Sicilia S.r.l. (di seguito, la “Società”) ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”) istanza ex Art. 23 del D. Lgs 152/2006 per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) relativa al **progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrofotovoltaico con potenza nominale di 57 MW denominato "GARISI" da realizzarsi nel Comune di Petralia Sottana (PA), dotato di un sistema di accumulo da 10 MW/40 MWh, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, ricadenti nei Comuni di Petralia Sottana (PA), Castellana Sicula (PA) e Villalba (CL) (di seguito il “Progetto” o l’“Impianto”)**;
- II. in data 02.03.2023, il MASE ha comunicato alla Scrivente l’avvenuto avvio del procedimento di VIA relativo al Progetto, assegnando allo stesso codice procedura 9425;
- III. In data 23.03.2023 la Società ha presentato all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Energia - Servizio 3, Autorizzazioni e Concessioni della Regione Siciliana (l’“Assessorato Energia”) istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell’Impianto ex Art. 12 del DPR 387/2003 (l’“Autorizzazione Unica”); l’Assessorato Energia, in data 11.07.2023, ha determinato la procedibilità della pratica assegnando alla stessa il codice procedura 9425;
- IV. con nota prot. n. 6188 del 31.01.2024, acquisita al protocollo del MASE il 01.02.2024 con prot. 18024, il Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha trasmesso al MASE il Parere Tecnico n. 805 del 29/12/2023 (il “Parere”) relativo al Progetto rilasciato dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali presso l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (la “CTS); il suddetto Parere è stato pubblicato dal MASE sul portale istituzionale al seguente link:
“ <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9497/13945?Testo=&RaggruppamentoID=189#form-cercaDocumentazione>”;

- V. con il Parere, la CTS ha espresso “*parere sfavorevole riguardo alla compatibilità ambientale del “Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrofotovoltaico con potenza nominale di 57 MW denominato "GARISI" da realizzarsi nel Comune di Petralia Sottana (PA), dotato di un sistema di accumulo da 10 MW/40 MWh, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, ricadenti nei Comuni di Petralia Sottana (PA), Castellana Sicula (PA) e Villalba (CL)” invitando la Commissione Statale alle conseguenziali determinazioni.*”
- VI. A supporto del Parere la CTS ha riportato le seguenti valutazioni e considerazioni (pagg. 22-24 del Parere):
- a) “**VALUTATO** che all'interno del fascicolo della documentazione non si ha riscontro del titolo di disponibilità giuridica dei terreni da parte della Società, ma che in merito si riscontrano soltanto i seguenti elaborati
- Piano particellare con riferimento alle opere a servizio dell'impianto;
 - Piano particellare d'esproprio per le opere di rete.”
- b) “**VALUTATO** che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 L.R. 29/2015:
1. “al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4;
 2. all'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione: a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari; b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti; c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente;
 3. per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
 4. dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”;
- c) “**VALUTATO** che sul punto di recente si è pronunciato anche il CGA con sua sentenza n. 627 del 05.10.2023 così statuendo: “nella Regione siciliana per la realizzazione degli impianti eolici è indispensabile documentare la disponibilità dei terreni ove posizionare le strutture portanti, potendosi ricorrere alle procedure espropriative solo per i suoli ove posizionare le opere connesse per renderli funzionanti (tra cui, per esempio, gli elettrodotti di collegamento)”;

- d) *“VALUTATO che nella fattispecie che ci occupa difetta di eventuale dichiarazione di pubblica utilità e inoltre non consente la riconduzione della eventuale procedura espropriativa alle sole parti al servizio del funzionamento della struttura principale nonché della disponibilità giuridica per le restanti aree interessate dal progetto”;*
- e) *“VALUTATO che l’area di impianto verrà realizzato in aree sottoposte in parte a vincolo idrogeologico ai sensi Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923”;*
- f) *“VALUTATO che allo stato della carenza documentale in possesso e per il rischio di effetto cumulo con gli altri impianti previsti nel raggio di 10 km”;*
- g) *“CONSIDERATO che non risulta indicata l’azienda che si occuperà del pascolo ovino”;*
- h) *“VALUTATO l’ingente impatto ambientale del progetto di che trattasi nei confronti di un territorio connotato da un peculiare paesaggio culturale ed agrario di colture produttive specializzate che verrebbe stravolto dall’attuazione del parco fotovoltaico in esame, stante la grande estensione dei pannelli e l’effetto cumulo generato anche dalla presenza di altri parchi fotovoltaici già realizzati in prossimità dello stesso, e di molteplici progetti similari in corso di valutazione/autorizzazione di mega impianti fotovoltaici a terra previsti nel contesto circostante che comportano un abnorme consumo di suolo agricolo con conseguenze devastanti sulle componenti del paesaggio percettivo, storico ed agrario del territorio”;*
- i) *“VALUTATO, conclusivamente, che le criticità evidenziate non possono essere superate con una documentazione integrativa”.*

Tutto ciò premesso, con la seguente comunicazione la Scrivente

COMUNICA

le proprie controdeduzioni al Parere, come di seguito riportato:

- 1) **Quanto ai punti a) e b) della superiore premessa VI):** La Scrivente, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 commi 1 e 2 della L.R. 29/2015, ha provveduto a trasmettere all’Assessorato Energia, nell’ambito della procedura di Autorizzazione Unica di cui al punto II) delle superiori premesse, apposita documentazione atta a dimostrare la disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui realizzare l’Impianto, mediante titoli di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell’Impianto, in corso di validità, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari. Inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 e di quanto prescritto al comma 3 della citata L.R. 29/2015, insieme al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio la Scrivente ha richiesto la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’Impianto, corredando l’istanza della documentazione riportante l’estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l’elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell’avvio del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 e dell'art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dell'articolo 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Tale documentazione è stata ritenuta adeguata dal suddetto Assessorato Energia che, di conseguenza, ha determinato, in data 11.07.2023, la procedibilità della pratica assegnando alla stessa Codice Procedura 9425. Tutta la suddetta documentazione è reperibile sulla piattaforma digitale per la gestione delle procedure autorizzative della Regione Siciliana (<https://cdsenergia.regione.sicilia.it>).

- 2) **Quanto al punto c) della superiore premessa VI):** La citata sentenza del CGA fa riferimento alla disciplina applicabile ai soli impianti eolici e, dunque, non è in alcun modo riferibile al Progetto. Ad ogni modo, in merito alla dimostrazione della disponibilità dei terreni su cui realizzare l'Impianto, si rimanda a quanto riportato alla controdeduzione di cui al precedente punto 1);
- 3) **Quanto al punto d) della superiore premessa VI):** come è noto, l'art. 12 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*. La pubblica utilità delle opere per la realizzazione dell'Impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso verrà, dunque, dichiarata con il rilascio da parte dell'Assessorato Energia della Autorizzazione Unica ai sensi del suddetto art. 12 D. Lgs. 387/03.
Come già riportato al superiore punto 1), nell'ambito dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica la Scrivente ha richiesto la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'Impianto, chiarendo che il perimetro di una eventuale procedura di esproprio/asservimento coattivo era relativo ai *“[...] diritti sui terreni dove verranno realizzate le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico”* da acquisire *“[...] a mezzo di successiva sottoscrizione di accordo bonario con gli aventi diritto o, in alternativa, a mezzo procedura di esproprio e/o asservimento coattivo ex DPR 327/2001 e s.m.i., come da piano particellare di esproprio che si allega (cfr. doc. “PPT - Piano particellare esproprio tabellare”)*”. L'istanza di Autorizzazione Unica è stata dunque corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate dalle opere connesse nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 e dell'art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dell'articolo 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
- 4) **Quanto al punto e) della superiore premessa VI):** Si allega alla presente il Nulla Osta rilasciato dal Servizio 13 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo con protocollo 27934 del 11.03.2024.
- 5) **Quanto al punto f) della superiore premessa VI):** in merito all'asserito rischio dell'effetto cumulo, si rileva anzitutto come tale rilievo sia del tutto privo di fondamento, oltre che privo di qualsivoglia evidenza e/o argomentazione all'interno del Parere. A tal proposito (e in risposta alla lamentata *“carenza*

documentale”), si rimanda a quanto ampiamente riportato e documentato in merito dai progettisti all’interno della documentazione di Progetto e segnatamente al paragrafo 8.13 della relazione dello “*Studio di Impatto Ambientale*” e dalla “*Tavola dell’effetto cumulo con impianti FTV e eolici esistenti e in corso di autorizzazione*”. In particolare, occorre evidenziare che nel dominio dell’impatto cumulativo (ovvero area indagata con raggio di 10 km) allo stato attuale l’unico impianto fotovoltaico esistente si trova nel territorio di Villalba denominato “Villalba di Gesu” della potenza di 5 MWp a circa 8,13 km ad ovest dell’area del progetto. Mentre gli impianti autorizzati ad oggi sono l’impianto “Tudia” da 66,69 MWp situato a 3,95 km NO e l’impianto “PESO01” da 3,99 MWp adiacente all’impianto Garisi (Sottoimpianto 6).

Ciò premesso dall’analisi dei progettisti emerge che l’inserimento dell’Impianto in rapporto agli altri impianti presenti o che saranno realizzati appare del tutto tollerabile, in quanto saranno operate misure di mitigazione tali da ridurre la visibilità dell’Impianto stesso, quale la piantumazione di specie arboree autoctone aventi la funzione di “barriera verde”, nonché l’inerbimento e il pascolo di ovini tra le file di pannelli, le aree a frutteto, uliveto, a seminativo con grani antichi, aree di rimboschimento e di ripristino che contribuiranno ad interrompere la continuità visiva creando un gradevole effetto cromatico ed estetico. Saranno inoltre installati moduli monocristallini aventi un basso indice di riflettenza e pertanto non si verrà a creare il c.d. “effetto lago”. Inoltre, l’incidenza del cumulo di tutti gli impianti FER, considerata l’estensione dell’area buffer, sarà dello 0,0087 di superficie occupata, cioè 0,87%.

Infine, relativamente al consumo di suolo occorre considerare che l’impianto essendo agrivoltaico mantiene, nonché valorizza, la destinazione agricola dei terreni. Infatti, come meglio riportato successivamente, grazie alle misure di mitigazione previste, saranno favoriti processi di naturalizzazione verso ecotoni più stabili e mantenute le connessioni ecologiche, favorendo un aumento della biodiversità rispetto allo stato attuale.

In ogni caso, sempre in **referimento al punto f) della superiore premessa VI**, anche in considerazione di quanto sopra esposto, è opportuno sottolineare come – secondo la costante giurisprudenza amministrativa – in sede di valutazione ambientale occorra comunque “...una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici” (cfr. in specie Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020 n. 3696; 23 marzo 2016, n. 1201). Ed ancora: “poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario (v. art. 11 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi

elementi come intrusioni. (...) Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all'aspetto tradizionale dei luoghi. Occorre quindi focalizzare l'attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti (...) nel paesaggio circostante" (Cfr. in questi termini, Tar Lombardia – Brescia, Sez. I, 29 marzo 2021, n. 296).

6) **Quanto al punto g) della superiore premessa VI):** Si riporta quanto descritto dai progettisti al paragrafo 20 dell'elaborato "Relazione Agronomica": "La gestione delle attività agricole e zootecniche sarà assegnata ad agricoltori o aziende agricole locali, possibilmente costituitesi in forma cooperativa o consortile, i cui partecipanti saranno individuati attraverso un processo di selezione volto a garantire le necessarie competenze, capacità manageriali e affidabilità. Il processo di selezione dei partecipanti e costituzione della struttura giuridica avverrà grazie al supporto delle Amministrazioni locali, Associazioni di Categoria ed eventualmente attraverso il coinvolgimento dell'Ordine degli Agronomi della Provincia di Palermo. Individuati i soggetti che saranno responsabili della gestione delle attività agricole, verrà avviato un percorso di formazione i cui contenuti riguarderanno gli aspetti economici, agronomici, ambientali e commerciali, al fine di permettere ai destinatari del corso l'acquisizione di quelle conoscenze necessarie per una gestione ottimale del sistema agrivoltaico e per la valorizzazione economica dei prodotti ottenuti."

7) **Quanto al punto h) della superiore premessa VII):** Per quanto concerne gli asseriti effetti derivanti dal lamentato rischio di effetto cumulo, si rimanda a quanto già chiarito nella presente comunicazione ai precedenti punti 5) e 6).

Con riferimento al presunto "ingente impatto ambientale del progetto di che trattasi nei confronti di un territorio connotato da un peculiare paesaggio culturale ed agrario di colture produttive specializzate" è bene sottolineare che l'area di Progetto è interessata prevalentemente da seminativo, da pascolo e in parte da aree incolte e da aree di margine, mentre sono del tutto assenti produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio o specializzazione rispetto al contesto paesaggistico-culturale. Inoltre, è da sottolineare che le aree interessate dal progetto, così come l'intero ambito territoriale, presentano suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta culturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni. Tali limiti ambientali non consentono la scelta di alternative culturali e rendono problematica, oggi, una programmazione quali-quantitativa delle produzioni cerealicole. Inoltre, l'imprevedibilità dell'andamento climatico, l'irregolare distribuzione delle precipitazioni nel corso dell'anno ed i conseguenti imprevedibili lunghi periodi siccitosi, rendono instabili le produzioni sia in termini di rese unitarie che di standard qualitativi. Se si considera la costante crisi del mercato cerealicolo nonché della drammatica condizione lamentata ultimamente dagli agricoltori, appare una scelta controcorrente quella di impedire la realizzazione dell'impianto Garisi, in quanto essendo agrivoltaico rappresenta indubbiamente una tra le soluzioni di maggiore sostegno al settore e di conseguenza alle aziende agricole coinvolte, mantenendo di fatto la destinazione agricola dei terreni.

I terreni all'interno dell'area d'impianto verranno, infatti, destinati alla conduzione di: pascolo (78,6 ha), seminativo (7,71 ha), mandorleto (7,68 ha), uliveto (3,67 ha), apicoltura (0,60 ha); altresì è stata data particolare importanza all'incremento della biodiversità attraverso l'incremento di aree ecotonali quali: arbusteti termomediterranei (17,38 ha), aree di rimboschimento con specie caratteristiche appartenenti alle Serie dei querceti caducifogli termofili basifili dell'*Oleo-Quercetum virgilianae* (2,74 ha), corridoi ecologici idro-igrofilo nelle linee di impluvio (2,93 ha), oltre a sottopassi per la fauna predisposti lungo la recinzione ogni 25 m, infrastrutture ecologiche miste (ovvero cumuli di pietra con funzione di nicchia ecologica per rettili e piccola fauna terrestre), cassette nido per uccelli, pipistrelli e insetti.

Si evidenzia inoltre che sarà prestata particolare attenzione al monitoraggio ambientale e agronomico in fase di esercizio al fine di garantire da un lato il mantenimento delle misure di mitigazione previste e, qualora necessario, il loro miglioramento dall'altro assicurare la continuità dell'attività agricola e conseguentemente della produzione con particolare attenzione al risparmio idrico.

Il tutto, come riportato nella Relazione Agronomica, al fine di promuovere ulteriormente la sostenibilità ambientale connessa alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, valorizzando, unitamente alla produzione di energia elettrica "pulita", anche le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità vegetale e animale endemica compresi gli insetti utili, i pronubi selvatici e la ornitofauna locale, il paesaggio rurale circostante e la qualità del suolo con particolare riferimento all'incremento del contenuto di sostanza organica, parametro di vitale importanza ai fini della rigenerazione della fertilità del terreno, al sequestro di carbonio nel suolo riducendo così la concentrazione di CO₂ dell'atmosfera e del contrasto dei processi di erosione e desertificazione dei suoli.

Incidentalmente, facendo riferimento all'asserito "*abnorme consumo di suolo agricolo*" lamentato nel Parere, si evidenzia che – proprio in virtù della componente agricola di cui sopra – la maggior parte dell'area interessata dall'Impianto non sarà soggetta ad alcun intervento di impermeabilizzazione del terreno, preservando pertanto la fungibilità presente e futura del terreno per finalità agricole.

Sul punto, la giustizia amministrativa (cfr. TAR Lecce, sentenza n° 248 dell'11 febbraio 2022) ha già avuto modo di pronunciarsi ribadendo la necessità di trattare diversamente gli impianti fotovoltaici *tout court* (caratterizzati da una totale impermeabilizzazione del terreno) e impianti agri-voltaici. Il giudice amministrativo, sul punto, ha infatti ribadito che "*mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola*".

- 8) **Quanto al punto h) della superiore premessa VII):** Alla luce di quanto sin qui esposto, appare evidente come – anche laddove si volesse rilevare una qualche criticità con riferimento al Progetto – questa potrebbe comunque essere superata, eventualmente con l'indicazione di opportune prescrizioni. In ogni caso, la

scrivente Società ribadisce la piena disponibilità a produrre documentazione integrativa a sostegno del Progetto e/o delle controdeduzioni oggetto della presente comunicazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Scrivente

CHIEDE

- A. a Codesta **Spett.le CTS** di voler esaminare le controdeduzioni sopra esposte ed allegate alla presente nota e, per l'effetto, modificare le valutazioni e le conclusioni del proprio Parere, eventualmente anche con l'indicazione di opportune prescrizioni;
- B. in ogni caso, allo **Spett.le MASE** di voler considerare le controdeduzioni della Società e – in mancanza di una revisione del contenuto del Parere in accoglimento delle presenti controdeduzioni – di voler superare le conclusioni espresse dal CTS in quanto fondate su presupposti erronei, come sopra dimostrato.

Nel rimanere fin da ora disponibile a trasmettere ogni ulteriore documentazione dovesse servire a supportare quanto sopra esposto, si porgono

Distinti Saluti,

Renantis Sicilia Srl



Fabrizio Tortora
Legale Rappresentante

- Allegato 1 – Nulla Osta Servizio 13 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo